

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2009, N. 23, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/117/EURATOM, RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA E AL CONTROLLO DELLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DI COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO – SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU MATERIALI O PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**I. Introduzione.**

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007), recante delega al governo all'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, con il quale è stata attuata la direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Si è ritenuto opportuno istituire sul territorio nazionale un sistema di sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti semilavorati metallici, ai fini della tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori, nonché di protezione dell'ambiente, assicurando nel contempo l'assenza di ostacoli ai traffici commerciali.

Lo schema di decreto si compone di tre articoli e due Allegati. I tre articoli, in sintesi, prevedono: la modifica del decreto legislativo n. 230 del 1995 (articolo 1), le disposizioni transitorie per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici (articolo 2) e l'invarianza della spesa (articolo 3). L'Allegato I contiene l'indicazione dei prodotti semilavorati metallici sui quali vige l'obbligo di sorveglianza radiometrica e l'Allegato II contiene il modulo da utilizzare per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici.

**II. Le disposizioni del decreto legislativo.**

**Articolo 1, comma 1:**

Nel dettaglio:

Al comma 1 vengono elencati i soggetti che hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Si tratta dei soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, dei soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti



semilavorati metallici. I soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali non rientrano tra i destinatari della norma.

Al comma 2 vengono indicate le categorie di esperti competenti a rilasciare l'attestazione della sorveglianza radiometrica. Si tratta degli esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Al comma 3 si dispone che, successivamente alla conclusione delle procedure di notifica alla Commissione Europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche europee ed i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e della politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'Agenzia delle Dogane e l'ISPRA, saranno stabilite le modalità di applicazione ed i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica, nonché elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza medesima.

Al comma 4 vengono descritte le procedure, compresi gli obblighi di comunicazione alle autorità competenti, che i soggetti obbligati ad effettuare la sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici debbono adottare nel caso in cui dai prescritti controlli risulti la presenza di sorgenti o comunque di livelli anomali di radioattività. Tali obblighi vengono imposti anche al vettore che nel corso del trasporto venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati.

Al comma 5 viene disposto che possano essere adottati dai prefetti, qualora le misurazioni radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i provvedimenti opportuni a tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore, con l'obbligo per il Ministero degli affari esteri di informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio.

Articolo 1, comma 2: indica il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 1 comma 3, che stabilisce le modalità di applicazione nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza: 60 giorni dall'esito positivo delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995.

Articolo 1, comma 3: modifica di carattere formale;



**Articolo 2, comma 1:** si prevede un regime transitorio, in base al quale fino all'adozione del decreto di cui all'art. 1, comma 3 dello schema di decreto legislativo, i prodotti semilavorati metallici sui quali vige l'obbligo di sorveglianza radiometrica sono indicati nell'Allegato I;

**Articolo 2, comma 2:** si prevede che il modulo che gli esperti qualificati di secondo e terzo grado di cui agli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 78 del d. lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 utilizzano per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici è contenuto nell'Allegato II al presente schema di decreto legislativo.

**Articolo 3:** reca la clausola di invarianza finanziaria.



**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2009, N. 23, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/117/EURATOM, RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA E AL CONTROLLO DELLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DI COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO - SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU MATERIALI O PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI.**

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA**

Il presente schema di decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009 n. 23 "Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito" con il quale era stato esteso l'obbligo di sorveglianza radiometrica ai materiali o prodotti semilavorati metallici, già previsto per i rottami o altri materiali metallici di risulta e si erano disciplinate le modalità operative da applicare nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività.

L'interesse pubblico sotteso al provvedimento è, infatti, quello della tutela della salute con riguardo alla prevenzione ed alla protezione della popolazione e dei lavoratori nei confronti dei possibili fenomeni di esposizione accidentale alle radiazioni ionizzanti.

Le integrazioni e correzioni apportate dal testo in esame riguardano elementi volti a garantire un'applicazione chiara ed uniforme delle disposizioni a suo tempo emanate nonché ad evitare rallentamenti ai traffici commerciali, semplificando gli oneri burocratici non definiti in conseguenza delle precitate disposizioni.

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto:

- la "sorveglianza radiometrica" (o controllo di primo livello) è a carico dei soggetti privati individuati al comma 1 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che si avvalgono per l'effettuazione della stessa di esperti qualificati compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del medesimo decreto, ai quali compete il rilascio della relativa attestazione;
- non sono previsti nuovi organi amministrativi né nuovi compiti per le amministrazioni stesse; i compiti di "controllo radiometrico" (o controllo di secondo livello) sono effettuati dagli Organi dello Stato competenti in materia, secondo specifiche disposizioni normative già vigenti.
- non sono previste innovazioni sul sistema sanzionatorio, rimanendo invariato quanto già previsto all'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Per quanto esposto, pertanto, il provvedimento non determina alcun nuovo o maggior onere a carico del bilancio dello Stato né alcuna minore entrata, né determina squilibri economico finanziari che possano in alcun modo riflettersi sul bilancio pubblico.

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 111, ha avuto esito

27 APR. 2011

*[Handwritten signature]*

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*[Handwritten signature]*

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2009, N. 23 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/117/EURATOM, RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA E AL CONTROLLO DELLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DI COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO" - SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU MATERIALI O PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI.

### 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

#### a) obiettivi e necessità dell'intervento normativo: Coerenza con il programma di Governo:

Il nuovo intervento regolatorio si pone i seguenti obiettivi:

- uniformare le modalità della sorveglianza radiometrica dei rottami metallici e dei prodotti semilavorati metallici al fine di garantire un'applicazione chiara delle disposizioni a suo tempo emanate, evitando rallentamenti ai traffici commerciali;
- dare attuazione alla norma prevedendo un regime transitorio, mediante l'allegato I contenente l'elenco "provvisorio" dei prodotti semilavorati metallici da sottoporre a sorveglianza radiometrica;
- prevedere l'adozione di successivo Decreto interministeriale mediante il quale regolare, pianificare e riorganizzare le operazioni di sorveglianza radiometrica, concordando le modalità tecniche e organizzative di attuazione tra le Autorità competenti in materia;
- individuare, attraverso l'allegato tecnico al sopra citato Decreto interministeriale, le esatte voci doganali dei prodotti semilavorati metallici da sottoporre a sorveglianza radiometrica evitando il rischio di qualsiasi diversa interpretazione da parte degli operatori e delle Autorità di controllo;
- assicurare l'invarianza degli oneri per lo Stato (art. 3 dello schema).

#### b) analisi del quadro normativo nazionale:

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo n. 23/09 che il nuovo intervento va a modificare. L'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, entrato in vigore il 7 aprile 2010, nel modificare l'art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ha esteso l'obbligo di sorveglianza radiometrica, previsto dalla previgente normativa solo per i "rottami o altri materiali metallici di risulta", ai "prodotti semilavorati metallici". L'estensione dei controlli radiometrici già posti in essere presso le Dogane di confine in fase di importazione (da Paesi Extra UE) di rottami ferrosi e non ferrosi, alle attività di importazione di prodotti semilavorati metallici (Art. 1, comma 7 del D.Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23) era finalizzata al rafforzamento delle norme di prevenzione e di protezione della popolazione e dei lavoratori, nei confronti dei possibili fenomeni di esposizione accidentale alle radiazioni ionizzanti di origine non naturale.

#### c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:



Il nuovo intervento regolatorio è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge Comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008 n. 34), che consente al Governo di adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla citata legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del medesimo comma 1.

L'intervento regolatorio, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, introduce, infatti, correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante la attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

**d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:**

L'intervento è in attuazione della direttiva 2006/117/euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.

**e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:**

L'intervento regolatorio è compatibile con le competenze delle regioni e delle province autonome.

**f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:**

il provvedimento è compatibile con le competenze di regioni ed enti locali.

**g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:**

nel provvedimento non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione.

**2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:**

**a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:**

le definizioni normative sono specificate e sono richiamate quelle già consolidate nella normativa e nella prassi.

**b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi:**

i riferimenti normativi previsti nel provvedimento sono corretti.

**c) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:**

Non ci sono abrogazioni.

**d) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto:**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente decreto legislativo.



**e) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:**

Nulla da rilevare

**f) analisi della compatibilità dell'intervento con obblighi internazionali:**

Il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

**g) verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Nulla da rilevare

**h) individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente:**

Il provvedimento non determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

**i) individuazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione:**

sono specificamente individuate le tipologie anche procedurali di atti attuativi con puntualizzazione dei termini di relativa adozione, congruenti rispetto alla pianificazione realizzativa del provvedimento.



A.I.R.

(Analisi di impatto della regolamentazione redatta sulla base dell'Allegato A al D.P.C.M.  
11.09.2008, n. 170)

**Titolo:** DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2009, N. 23 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/117/EURATOM, RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA E AL CONTROLLO DELLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DI COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO" - SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU MATERIALI O PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI.

**Referente:** Direzione generale per la politica industriale e la competitività - Direzione Generale per l'energia nucleare, le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica.

**SEZIONE 1 -** *Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione*

**A)** *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

Il nuovo intervento regolatorio è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge Comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008 n. 34), che consente al Governo di adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla citata legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del medesimo comma 1.

L'intervento regolatorio, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, introduce, infatti, correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante la attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo n. 23/09 che il nuovo intervento va a modificare. L'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, entrato in vigore il 7 aprile 2010, nel modificare l'art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ha esteso l'obbligo di sorveglianza radiometrica, previsto dalla previgente normativa solo per i "rottami o altri materiali metallici di risulta", ai "prodotti semilavorati metallici". L'estensione dei controlli radiometrici già posti in essere presso le Dogane di confine in fase di importazione (da Paesi Extra UE) di rottami ferrosi e non ferrosi, alle attività di importazione di prodotti semilavorati metallici (Art. 1, comma 7 del D.Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23) era finalizzata al rafforzamento delle norme di prevenzione e di protezione della popolazione e dei lavoratori, nei confronti dei possibili fenomeni di esposizione accidentale alle radiazioni ionizzanti di origine non naturale.

**B)** *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa.*

L'introduzione dell'estensione dei controlli, se non adeguatamente supportata in sede di attuazione, rischia di incidere negativamente sulla competitività del nostro sistema d'impresa Paese (tra cui l'attività commerciale dei porti, con riferimento ai volumi di traffico merci movimentate e relativo indotto).

Appare necessario pertanto rivedere le disposizioni in parola e predisporre una nuova norma che consenta una più puntuale organizzazione della sorveglianza radiometrica estesa ai





prodotti semilavorati metallici, fermo restando il relativo onere a carico degli operatori economici interessati.

*C) Problemi da risolvere ed esigenze sociali considerate anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Considerate le difficoltà operative, segnalate anche dall'Agenzia delle Dogane e dalle Associazioni di categoria, circa l'ambito applicativo della disposizione indicata in oggetto, con particolare riguardo alla individuazione dei "prodotti semilavorati metallici", il presente intervento regolatorio si pone la finalità di eliminare le incertezze circa la portata applicativa dell'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23.

*D) Obiettivi da realizzare e indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento.*

Il nuovo intervento regolatorio si pone i seguenti obiettivi:

- uniformare le modalità della sorveglianza radiometrica dei rottami metallici e dei prodotti semilavorati metallici al fine di garantire un'applicazione chiara delle disposizioni a suo tempo emanate, evitando rallentamenti ai traffici commerciali;
- dare attuazione alla norma prevedendo un regime transitorio, mediante l'allegato I contenente l'elenco "provvisorio" dei prodotti semilavorati metallici da sottoporre a sorveglianza radiometrica;
- prevedere l'adozione di successivo Decreto interministeriale mediante il quale regolare, pianificare e riorganizzare le operazioni di sorveglianza radiometrica, concordando le modalità tecniche e organizzative di attuazione tra le Autorità competenti in materia;
- individuare, attraverso l'allegato tecnico al sopra citato Decreto interministeriale, le esatte voci doganali dei prodotti semilavorati metallici da sottoporre a sorveglianza radiometrica evitando il rischio di qualsiasi diversa interpretazione da parte degli operatori e delle Autorità di controllo;
- assicurare l'invarianza degli oneri per lo Stato (art. 3 dello schema).

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà monitorato attraverso il controllo dell'esecuzione della nuova normativa alle frontiere con i paesi extra UE. In particolare, dovrà essere verificato se, a seguito dell'attuazione del presente intervento regolatorio e dell'emanazione del decreto interministeriale di cui al novellato art. 157, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le attività di controllo e smistamento delle merci alle frontiere con i Paesi extra UE saranno svolte in tempi ragionevolmente celeri e tali da non compromettere le attività di importazione.

Il controllo è effettuato dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente (anche attraverso l'ISPRA), ciascuno per gli aspetti di competenza, dall'Agenzia per le Dogane. I criteri saranno quelli di tutela della sicurezza della popolazione e della tutela della salute umana.

*E) Soggetti destinatari dell'intervento regolatorio.*



I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici.

I Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche europee, degli esteri, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle Dogane, l'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), gli esperti qualificati di secondo o terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del d.lgs. 230/1995, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, le Regioni e province autonome, le Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio.

#### SEZIONE 2 - *Procedure di consultazione precedenti l'intervento*

Nella fase di predisposizione del presente intervento regolatorio si è proceduto alla consultazione delle altre Amministrazioni coinvolte, degli *stakeholders*, ed a approfondimenti tecnici con esperti nazionali ed internazionali. Il testo è stato predisposto in modo da garantire massima trasparenza procedurale, con la più ampia apertura alla consultazione delle varie categorie e comunità, oltre che dei portatori di interessi qualificati, in particolare sono state prese in considerazione, ed in buona parte accolte, le osservazioni pervenute da Confindustria, ASSOFERMET, e dalle altre associazioni di categoria audite.

I soggetti auditi avevano, infatti, manifestato la necessità di modificare l'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come novellato dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, perché ritenevano che l'introduzione nel nostro Paese dell'obbligo di controllo radiometrico anche sui materiali prodotti semilavorati metallici, sarebbe andata a svantaggio della competitività e della concorrenza in generale del nostro sistema d'impresa e a tutto discapito di tutte le aziende utilizzatrici e produttrici di beni finali, aggravando i tempi di consegna ed i costi, in un momento di crisi epocale. Tali modifiche, secondo i medesimi soggetti, dovevano andare nella direzione di una puntuale individuazione dei prodotti semilavorati metallici sottoposti a sorveglianza radiometrica e delle modalità con cui effettuare tale sorveglianza.

#### SEZIONE 3 - *Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

L'opzione di non intervento è stata esaminata ma non è stata ritenuta praticabile perché in mancanza di un espresso provvedimento in materia si rischia di incidere negativamente sulla competitività del nostro sistema d'impresa Paese (tra cui l'attività commerciale dei porti, con riferimento ai volumi di traffico merci movimentate e relativo indotto).

#### SEZIONE 4 - *Valutazione di opzioni alternative all'intervento*

In merito al contenuto dell'intervento regolatorio, non sono emerse opzioni alternative a quelle individuate nel provvedimento stesso, d'altronde l'unica possibile alternativa sarebbe stata quella di prevedere l'inserimento direttamente nell'intervento regolatorio dell'elenco dei prodotti semilavorati metallici da sottoporre ai controlli radiometrici.



Vista la complessità tecnica della materia, si è deciso di demandare ad un apposito decreto interministeriale le modalità, le condizioni di applicazione nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e l'elencazione dei prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.

Nelle more dell'emanazione del citato atto, la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici è effettuata sui prodotti indicati nell'Allegato I al presente intervento regolatorio.

**SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta**

L'intervento normativo è necessario in quanto il Governo si è reso conto della necessità di apportare delle modifiche al decreto legislativo n. 23/09 senza le quali la disciplina ivi prevista non consentiva l'organizzazione della sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti semilavorati metallici.

**A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

Sono stati applicati gli ordinari strumenti di rilevazione statistica comparativa con specifico riferimento all'efficacia delle novità introdotte alle procedure amministrative previste nel decreto legislativo n. 23 del 2009.

**B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi.

I vantaggi derivanti dall'intervento consistono, in particolare, nell'uniformare le modalità della sorveglianza radiometrica dei rottami metallici e dei prodotti semilavorati metallici al fine di garantire un'applicazione chiara delle disposizioni a suo tempo emanate, evitando rallentamenti ai traffici commerciali transnazionali con i Paesi extra UE.

**C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

L'intervento regolatorio impone ulteriori obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti, in particolare, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153 del D.lgs. 230/1995, qualora disponibili, i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresì effettuata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati.

Tali ulteriori obblighi informativi si sono resi necessari al fine di tutelare maggiormente la collettività dal rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente a seguito della eventuale presenza di radioattività nei predetti materiali o prodotti importati.



*D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.*

L'Amministrazione non ha proceduto a comparazioni con altre opzioni alternative in quanto dette opzioni non sono emerse né nell'ambito dell'Amministrazione stessa, né nel corso delle consultazioni e, comunque, l'intervento prescelto è conforme ai criteri ed ai principi della direttiva.

*E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

L'intervento regolatorio non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

L'Amministrazione si è accertata che le Amministrazioni interessate sono già in grado di dare attuazione alle nuove norme con le attuali disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali.

**SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività**

L'intervento aumenta le possibilità di competere da parte degli operatori interessati, perché permette l'importazione nel territorio nazionale di prodotti semilavorati destinati alla industrie di trasformazione italiane ed europee. Attraverso tale intervento si raggiunge il migliore compromesso tra gli interessi dei soggetti importatori di prodotti semilavorati metallici e delle imprese di trasformazione e gli interessi di tutela dell'ambiente, della popolazione e della salute umana.

**SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

*A. Responsabili dell'attuazione*

I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici.

I Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche europee, degli esteri, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle Dogane, l'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), gli esperti qualificati di secondo o terzo grado compresi negli elcnchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del d.lgs. 230/1995, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, le Regioni e province autonome, le Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio.

*B. Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a conclusione dell'iter di approvazione, per l'entrata in vigore.



*C. Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Poiché il provvedimento prevede l'emanazione di un apposito decreto con il quale si definiscono le modalità di applicazione ed i contenuti della sorveglianza radiometrica, in tale sede, anche grazie alle Amministrazioni concertanti lo stesso decreto, saranno acquisite le valutazioni dell'applicazione del quadro normativo attualmente in via di modificazione. Anche in tale occasione saranno acquisite le valutazioni delle Associazioni rappresentative e dei portatori di interessi che potranno essere vagliate sotto il profilo tecnico sulla scorta del monitoraggio che in materia può essere svolto da ISPRA.

*D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.*

A cura del Ministero dello Sviluppo Economico verrà elaborata la prescritta VIR con cadenza biennale, nella quale saranno presi in esame gli effetti dell'intervento regolatorio, anche sulla base del monitoraggio continuo e delle rilevazioni delle criticità che possono insorgere, al fine di adottare idonee misure di intervento da parte delle Amministrazioni coinvolte nell'ambito dei decreti interministeriali previsti nel presente intervento regolatorio. In particolare, dovrà essere verificato se, a seguito dell'attuazione del presente intervento regolatorio e dell'emanazione del decreto interministeriale di cui al novellato art. 157, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le attività di controllo e smistamento delle merci alle frontiere con i Paesi extra UE saranno svolte in tempi ragionevolmente celeri e tali da non compromettere le attività di importazione.

In seconda istanza, verrà effettuata un'analisi costi - benefici dell'intervento regolatorio, alla luce dell'osservazione degli impatti verificatisi.

All'esito della predetta verifica, si valuterà l'opportunità di un eventuale intervento successivo.

